



# COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

**Ord. n. 4 del 15/03/2021**

**Oggetto: Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021. Applicazione nella Regione Puglia delle disposizioni di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (Zona Rossa) dal 15 marzo 2021 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche nei mercati o su posteggi o stalli isolati**

**Il Responsabile del VI Settore**  
*Attività Economiche e Produttive*  
 Dr. Gianvito Greco

**Visto e richiamato** il decreto della Commissione Straordinaria n°1 del 04/01/2021, prot. n°111 del 05/01/2021

**Atteso** che con il DPCM 2 marzo 2021, in fase di crescita epidemologica da Covid 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato nuove misure volte al contenimento della diffusione del virus

**Preso atto** dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che prevede l'applicazione nella Regione Puglia delle disposizioni di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (Zona Rossa) dal 15 marzo 2021

**Rilevato** che, nelle aree classificate Zona Rossa, il citato DPCM dispone

- all'art. 45, che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisici"*
- all'art. 46, che *"sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)"*, restando consentita *"la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie ....., nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze"*, con esclusione per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 per i quali l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00
- che non si applica la disposizione di sospensione delle attività commerciali al dettaglio di cui all'art. 45 all'attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande e ortofruttili, ricompresa nell'elenco di cui all'Allegato 23

**Tenuto conto** che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

**Tenuto conto** altresì che, all'interno della Zona Rossa, è vietato ogni spostamento salvo che per spostamenti motivati da esigenze lavorative, di necessità o di salute

**Ritenuto** di dover adottare opportune disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati o su posteggi isolati nella vigenza dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. n°267/2000

**Dispone**

**a decorrere dal 15 marzo 2021 e sino a diversa disposizione**

- la sospensione temporanea del mercato settimanale del martedì in Area Mercatale (Piazza Vadacca) e del mercatino spontaneo del sabato in Piazza degli Eroi, nella frazione di Magliano, con eccezione delle sole attività dirette alla vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli e florovivaisici
- la sospensione temporanea del mercatino spontaneo del venerdì di Piazza Ariosto (non alimentare)
- la sospensione temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per i posteggi di Piazza Vadacca, Piazza Enrico Elia e Piazza Ariosto, restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, con esclusione

per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 per i quali l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00

### **Dispone**

altresi che

#### **per il mercato settimanale del martedì in Area Mercatale (Piazza Vadacca)**

rimangono in essere le seguenti misure di prevenzione e contenimento, già adottate con precedenti atti e disposizioni, opportunamente adattate alla configurazione ridotta della compagine mercatale

#### **Misure organizzative**

- l'intera area di mercato sarà totalmente utilizzata per l'allocazione di n°15 posteggi per la vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli e florovivaistici (n°5 per concessionari e per un massimo di n°10 per spuntisti, compreso il posteggio per i commercianti fieristi del settore alimentare, temporaneamente individuato ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L. R. n. 35/2020 con precedente disposizione prot. n°4164 del 12 marzo 2021, che non potrà essere assegnato ad altri operatori che non siano in possesso dei requisiti )
- la distribuzione dei posteggi all'interno dell'area dovrà impedire ogni forma di assembramento
- gli accessi saranno contingentati fino ad un massimo di 50 persone (esclusi gli operatori e gli addetti) sull'intera area
- dovrà essere organizzata l'attività di raccolta rifiuti e dovranno essere collocati appositi contenitori per la raccolta rifiuti
- presso i posteggi con una larghezza fronte fino a mt. 6, potrà essere servito un solo cliente per volta mentre presso i posteggi con una larghezza fronte superiore a mt. 6, potranno essere serviti un massimo di 2 clienti purché sia rispettata la distanza interpersonale di mt. 1,5
- presso ogni posteggio, sarà predisposta opportuna segnaletica orizzontale (distanziometri) con l'indicazione della distanza interpersonale di almeno mt. 1,5 da rispettare, per i clienti in fila in attesa di accedere al singolo posteggio
- gli operatori potranno accedere all'area a partire dalle ore 6,30 e dovranno lasciare libero il posteggio libero da ingombri entro le ore 14,30
- l'accesso all'area di mercato da parte delle clientela sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 13,30
- l'accesso ai servizi igienici a servizio del mercato sarà presidiato costantemente, in modo da verificare che acceda una persona (uomo/donna) alla volta, che dovrà indossare costantemente le mascherina
- prima di accedere ai servizi igienici, l'utente dovrà disinfettare le mani con igienizzante: pertanto presso l'accesso ai servizi igienici dovrà essere collocato un dispenser di igienizzante mani
- presso l'entrata dei servizi igienici, sarà collocato un cartello (formato almeno A3) riportante informazioni sull'obbligo di disinfettare le mani con igienizzante e indossare costantemente le mascherina anche all'interno dei servizi igienici

#### **Obblighi e divieti per gli operatori**

- dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al DPCM 26 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali
- non è consentita la presenza di più di n. 3 operatori per ogni posteggio nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche nelle operazioni di carico e scarico
- non è consentito l'ingresso nell'area mercatale di fornitori esterni
- è fatto obbligo agli operatori di utilizzare mascherina a copertura di naso e bocca ed i guanti, preferibilmente in nitrile di colore blu, che dovranno essere mantenuti sempre integri e cambiati all'occorrenza
- è fatto obbligo di utilizzo di guanti supplementari in caso di utilizzo promiscuo tra generi alimentari e scambio di denaro o, in alternativa, di operatore dedicato esclusivamente al servizio di cassa, fermo restando in tal caso il rispetto del numero massimo di tre operatori per posteggio
- le superfici in generale delle strutture di vendita dovranno essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrenti
- dovranno essere rispettati i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti
- gli operatori dovranno attrezzare il proprio posteggio con un dispenser per l'igienizzante mani

- gli operatori dovranno attrezzare il proprio posteggio con contenitori per la raccolta rifiuti con coperchio
- prima dell'inizio dell'attività, ogni operatore del settore alimentare dovrà segnalare, presso il posteggio assegnato, la distanza minima di un metro dal banco vendita che il cliente servito non potrà superare, tramite installazione di opportuna segnaletica orizzontale (striscia di nastro adesivo)
- presso i posteggi con un fronte inferiore a mt. 6, potrà essere servito un solo cliente per volta mentre presso i posteggi con un fronte superiore, potranno essere serviti un massimo di 2 clienti purché sia rispettata la distanza interpersonale di mt. 1,5
- gli operatori sono tenuti a rispettare e a far rispettare dalla propria clientela, all'interno del posteggio, tutte le misure di contenimento (distanze interpersonali, divieto di assembramento)
- gli operatori sono tenuti a controllare che i clienti non tocchino gli alimenti
- gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi riservati al distanziamento laterale o frontale
- le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata

#### **Obblighi e divieti per la clientela**

- al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l'accesso sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani
- è fatto divieto di sostare all'interno dell'area delimitata più del tempo necessario per l'acquisto dei beni
- è fatto obbligo di indossare la mascherina a copertura di naso e bocca
- è fatto obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno mt. 1,5 ed il divieto di assembramenti
- non è consentito toccare gli alimenti

**per il mercatino diffuso di Via Don Alessandro Niccoli** dove è consentito svolgere il commercio in forma itinerante in deroga ai limiti di tempo di stazionamento previsti dalle vigenti norme (ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 31 del Codice Regionale del Commercio e dell'art. 36 della Disciplina comunale del commercio su aree pubbliche)

rimangono in essere le seguenti misure di prevenzione e contenimento, già adottate con precedenti atti e disposizioni

#### **per gli stalli di sosta per veicoli mobili (senza strutture)**

- è fatto divieto di appoggiare al suolo prodotti alimentari
- gli operatori dovranno attrezzare il proprio stallo con contenitori per la raccolta rifiuti con coperchio
- gli operatori potranno avviare le attività dalle ore 8,00 e dovranno lasciare libero lo stallo libero da ingombri (rifiuti) entro le ore 14,00
- gli operatori devono pulire ed igienizzare le attrezzature prima dell'inizio delle operazioni di vendita
- è fatto obbligo agli operatori di utilizzare mascherina a copertura di naso e bocca ed i guanti, preferibilmente in nitrile di colore blu, che dovranno essere mantenuti sempre integri e cambiati, all'occorrenza in caso di utilizzo promiscuo tra generi alimentari e scambio di denaro
- potrà essere servito un solo cliente per volta che dovrà indossare la mascherina a copertura di naso e bocca
- prima dell'inizio dell'attività, ogni operatore dovrà segnalare, presso lo stallo occupato, la distanza minima di un metro dal veicolo che il cliente servito non potrà superare, tramite installazione di opportuna segnaletica orizzontale (striscia di nastro adesivo)
- gli operatori sono tenuti a rispettare e a far rispettare dalla propria clientela, servita o in attesa nei pressi dello stallo occupato, tutte le misure di contenimento (distanze interpersonali, divieto di assembramento)
- gli operatori sono tenuti a impedire che i clienti tocchino gli alimenti

#### **per gli stalli di sosta con banco mobile ed eventuale ombrellone (con strutture leggere)**

- è fatto divieto di appoggiare al suolo prodotti alimentari
- gli operatori dovranno attrezzare il proprio stallo con contenitori per la raccolta rifiuti con coperchio
- gli operatori potranno avviare le attività dalle ore 8,00 e dovranno lasciare libero lo stallo libero da ingombri (rifiuti) entro le ore 14,00
- non è consentita la presenza di più di n. 2 operatori per ogni stallo
- è fatto obbligo agli operatori di utilizzare mascherina a copertura di naso e bocca ed i guanti, preferibilmente in nitrile di colore blu, che dovranno essere mantenuti sempre integri e cambiati all'occorrenza in caso di utilizzo promiscuo tra generi alimentari e scambio di denaro
- prima dell'inizio dell'attività, ogni operatore dovrà segnalare, presso lo stallo occupato, la distanza

minima di un metro dal banco di vendita che il cliente servito non potrà superare, tramite installazione di opportuna segnaletica orizzontale (striscia di nastro adesivo)

- potrà essere servito un solo cliente per volta che dovrà indossare la mascherina a copertura di naso e bocca
- presso ogni stallo, sarà predisposta a cura degli operatori opportuna segnaletica orizzontale o verticale (distanziometri, paletti) con l'indicazione della distanza interpersonale di almeno mt. 1,5 da rispettare, per i clienti in fila in attesa
- gli operatori sono tenuti a rispettare e a far rispettare dalla propria clientela, servita o in attesa nei pressi dello stallo occupato, tutte le misure di contenimento (distanze interpersonali, divieto di assembramento)
- le superfici in generale delle strutture di vendita dovranno essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrenti
- gli operatori dovranno attrezzare il proprio stallo con un dispenser per l'igienizzante mani
- gli operatori sono tenuti a impedire che i clienti tocchino gli alimenti

**per lo stallo di sosta con strutture leggere per vendita frutta secca in Piazza Assunta/Via Roma**

rimangono in essere le seguenti misure di prevenzione e contenimento, già adottate con precedenti atti e disposizioni,

- è fatto divieto di appoggiare al suolo prodotti alimentari
- l'operatore dovrà attrezzare il proprio stallo con contenitori per la raccolta rifiuti con coperchio
- non è consentita la presenza di più di n. 2 operatori per ogni stallo
- è fatto obbligo agli operatori di utilizzare mascherina a copertura di naso e bocca ed i guanti, preferibilmente in nitrile di colore blu, che dovranno essere mantenuti sempre integri e cambiati all'occorrenza in caso di utilizzo promiscuo tra generi alimentari e scambio di denaro
- prima dell'inizio dell'attività, ogni operatore dovrà segnalare, presso lo stallo occupato, la distanza minima di un metro dal banco di vendita che il cliente servito non potrà superare, tramite installazione di opportuna segnaletica orizzontale (striscia di nastro adesivo)
- potrà essere servito un solo cliente per volta che dovrà indossare la mascherina a copertura di naso e bocca
- presso lo stallo, sarà predisposta a cura degli operatori opportuna segnaletica orizzontale o verticale (distanziometri, paletti) con l'indicazione della distanza interpersonale di almeno mt. 1,5 da rispettare, per i clienti in fila in attesa
- gli operatori sono tenuti a rispettare e a far rispettare dalla propria clientela, servita o in attesa nei pressi dello stallo occupato, tutte le misure di contenimento (distanze interpersonali, divieto di assembramento)
- le superfici in generale delle strutture di vendita dovranno essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrenti
- gli operatori dovranno attrezzare lo stallo con un dispenser per l'igienizzante mani
- gli operatori sono tenuti a impedire che i clienti tocchino gli alimenti

**per i posteggi per somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Vadacca, Piazza Enrico Elia e Piazza Ariosto**

sono introdotte le seguenti ulteriori misure

- è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie
- è consentita la sola vendita per asporto fino alle ore 22,00 (fino alle 18,00 se l'operatore svolge come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3)
- non è consentita l'installazione di tavoli e sedie per la consumazione sul posto
- gli operatori sono tenuti a rispettare e a far rispettare dalla propria clientela, in attesa di essere servita, nei pressi del posteggio, tutte le misure di contenimento (distanze interpersonali, divieto di assembramento)
- gli operatori sono tenuti a far rispettare dalla propria clientela il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

oltre alle seguenti misure di prevenzione e contenimento, già adottate con precedenti atti e disposizioni

- gli operatori dovranno attrezzare il proprio posteggio con contenitori per la raccolta rifiuti con coperchio
- non è consentita la presenza di più di n. 2 operatori per ogni posteggio
- è fatto obbligo agli operatori di utilizzare mascherina a copertura di naso e bocca ed i guanti, preferibilmente in nitrile di colore blu, che dovranno essere mantenuti sempre integri e cambiati all'occorrenza in caso di utilizzo promiscuo tra generi alimentari e scambio di denaro
- prima dell'inizio dell'attività, ogni operatore dovrà segnalare la distanza minima di un metro dal banco di vendita che il cliente servito non potrà superare, tramite installazione di opportuna segnaletica orizzontale (striscia di nastro adesivo)
- potrà essere servito un solo cliente per volta che dovrà indossare la mascherina a copertura di naso e

bocca

- presso il posteggio, sarà predisposta a cura degli operatori opportuna segnatelica orizzontale o verticale (distanziometri, paletti) con l'indicazione della distanza interpersonale di almeno mt. 1,5 da rispettare, per i clienti in fila in attesa
- gli operatori sono tenuti a rispettare e a far rispettare dalla propria clientela, in attesa di essere servita, nei pressi del posteggio, tutte le misure di contenimento (distanze interpersonali, divieto di assembramento)
- le superfici in generale delle strutture di vendita dovranno essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrenti
- dovranno essere rispettati i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti
- gli operatori dovranno attrezzare il proprio posteggio con un dispenser per l'igienizzante mani

**Il Comandante di Polizia Locale** attiverà opportuna azione di vigilanza, al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, ed in particolare il divieto di assembramento, il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine

In particolare,

**per il mercato settimanale del martedì in Area Mercatale (Piazza Vadacca)**

la vigilanza dovrà inoltre riguardare

- il rispetto da parte degli operatori delle disposizioni di cui al presente atto
- l'ordinato accesso della clientela all'area di mercato curando che non si sostino all'interno dell'area più del tempo necessario per l'acquisto dei beni
- la fase di formazione del mercato per garantirne la regolarità delle operazioni.

**per i posteggi per somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Vadacca, Piazza Enrico Elia e Piazza Ariosto**

la vigilanza dovrà inoltre riguardare

- il rispetto da parte degli operatori delle disposizioni di cui al presente atto
- il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- il divieto di installazione di tavoli e sedie

La SPPL Carminio Srl provvederà,

**per il mercato settimanale del martedì in Area Mercatale (Piazza Vadacca)**

- a riallocare nell'intera Area Mercatale n°15 posteggi per la vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli e florovivaistici (n°5 per concessionari e per un massimo di n°10 per spuntisti, compreso il posteggio per i commercianti fieristi del settore alimentare, temporaneamente individuato ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L. R. n. 35/2020 con precedente disposizione prot. n°4164 del 12 marzo 2021) in modo da impedire ogni forma di assembramento
- ad attrezzare i servizi igienici con dispenser di gel igienizzante mani nonché con cartelli ed indicazioni come sopra indicato
- al presidio dei servizi igienici, verificando il rispetto degli obblighi previsti per accedervi

**per i mercatini spontanei del venerdì di Piazza Ariosto e del sabato in Piazza degli Eroi**

- a comunicare agli operatori interessati la sospensione di ogni attività, con eccezione delle sole attività dirette alla vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli e florovivaistici presso il mercatino spontaneo del sabato in Piazza degli Eroi

**per i posteggi di Piazza Vadacca, Piazza Enrico Elia e Piazza Ariosto**

- a comunicare agli operatori interessati la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed il divieto di installare tavolini e sedie

**Dispone**

infine, che copia della presente ordinanza

- venga trasmessa alla SPPL Carminio Srl per i provvedimenti di competenza e per la dovuta informazione agli operatori commerciali interessati
- venga trasmessa al Comando di P.L. ed alla locale Stazione dei C.C. per esecuzione e vigilanza della stessa
- venga pubblicata all'Albo Pretorio

Carmiano, 15/03/2021

**Il Responsabile del Settore**  
f.to Gianvito GRECO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano:  
<https://www.comune.carmiano.le.it>

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

*Dalla Residenza Comunale, li*

Il Responsabile del Settore  
f.to Gianvito GRECO

---